



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

Roma, 19 Gennaio 2018

## CORTE FEDERALE D'APPELLO

II SEZIONE

RIUNIONE VENERDI' 19 GENNAIO 2018

### 1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso l'incongruità della sanzione inflitta al sig. Ferretti Mauro e alla società Unione Sportiva Arezzo Srl seguito proprio deferimento – nota n. 2582/70 pf 17/18 GP/GC/blp del 4.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2:

- **RESPINGE** il ricorso del Procuratore Federale;
- **ACCOGLIE IN PARTE** il ricorso della società Arezzo e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della penalizzazione a punti 1 per la società, conferma l'inibizione di mesi 6 inflitta al sig. Ferretti Mauro;

### 2. Ricorso US AREZZO SRL

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S per i comportamenti posti in essere dal Sig. Ferretti Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società, nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettere E e D), punti 2, 4 e 6) del Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017;
- inibizione di mesi 6 inflitta al sig. Ferretti Mauro, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Arezzo, per violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettere E D), punti 2 4 6) del Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017;





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2582/70 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

### 3. Ricorso SS FIDELIS ANDRIA 1928

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Acquaviva Sebastiano, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società reclamante, per violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017;
- penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2017/2018 alla reclamante per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.; seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2375/66 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

### 4. Ricorso MATERA CALCIO SRL

avverso la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel Campionato in corso inflitta alla reclamante per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società, nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2366/65 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

### RESPINTO

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5 li **ACCOGLIE** e, per l'effetto annulla le sanzioni inflitte.



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

## **COMUNICATO STAMPA**

### **5. Ricorso Sig. TACCOGNA ANTONIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della società Matera Calcio)**

avverso la sanzione dell'inibizione di mesi 6 inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2366/65 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

### **6. Ricorso PROCURATORE FEDERALE**

avverso il proscioglimento del sig. Coscarella Fabio e della società Rende Calcio 1968 Srl, seguito proprio deferimento - nota n. 3580/71 pf 17/18 GP/GC/blp del 2.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 19.12.2017)

### **RESPINTO**